



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA TUTELA AMBIENTALE

Servizio bonifiche e rifiuti

Mestre Venezia 30 settembre 2024

Trasmesso a mezzo PEC

Al SUAP del comune di VENEZIA
suap.venezia@cert.camcom.it

per il rilascio all'impresa

METALRECYCLING VENICE S.r.l.
Via dell'Elettronica
30175 Venezia (Ve)
metalrecyclingvenicesrl@legalmail.it

per la trasmissione ai seguenti destinatari:

Comune di Venezia
Area Servizi al Cittadino e Imprese e
Qualità della vita
servizi.ambientali@pec.comune.venezia.it

Comune di Venezia Area Sviluppo del Territorio e
Città Sostenibile - Urbanistica
territorio@pec.comune.venezia.it

Comune di Venezia Area Sviluppo del Territorio e
Città Sostenibile - Edilizia
edilizia@pec.comune.venezia.it

ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia
UO "Controlli Ambientali"
dapve@pec.arpav.it

Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco di Venezia
com.prev.venezia@cert.vigilfuoco.it

Azienda Ulss 3 "Serenissima"
Dipartimento di prevenzione Servizio SISP -
Servizio SPISAL
protocollo.aulss3@pecveneto.it

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente
protocollo.veneziambiente.ve@pecveneto.it

VERITAS SPA
protocollo@cert.gruppoveritas.it

Soprintendenza Archeologica Belle Arti e
Paesaggio per il Comune di Venezia e
la sua Laguna
mbac-sabap-ve-lag@mailcert.beniculturali.it

Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico
settentrionale porti di Venezia e Chioggia
autoritaportuale.veneziamail@legalmail.it

OGGETTO: Pratica n. 04189320270-05012024-1835

Ditta: METALRECYCLING VENICE S.r.l. (C.F. 04189320270)

Sede Legale ed impianto : Via dell'Elettronica 30175 Venezia (Ve)

Trasmissione della determina di 56797 del 11.09.2024

Si trasmette in allegato alla presente il provvedimento prot. n. 56797 del 11.09.2024 relativo all'oggetto, in formato .p7m, unitamente alla versione stampabile in formato .pdf che riporta informazioni essenziali per i successivi adempimenti e per le comunicazioni alle pubbliche amministrazioni.

Si specifica che unicamente la versione .pdf riporta il numero e la data di protocollo del provvedimento, da citare nelle comunicazioni successive.

Si allega altresì il fac-simile di appendice alla polizza fideiussoria in recepimento del citato provvedimento e per l'adeguamento dell'importo garantito.

Distinti saluti.

Il funzionario delegato
RANIERI MARIA

documento firmato digitalmente



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA TUTELA AMBIENTALE *Servizio bonifiche e rifiuti*

Determinazione N. 2483 / 2024

Responsabile del procedimento: MARIA RANIERI

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA METALRECYCLING VENICE S.R.L. ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI MODIFICA DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI UBICATO IN VIA DELL'ELETTRONICA IN COMUNE DI VENEZIA.

La Dirigente

Visti:

- i. il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. la L. n. 56 del 07.04.2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, in particolare l’art. 1;
- iii. la L.R. n. 3 del 21.01.2000 smi;
- iv. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016, in particolare gli l’art. 28, che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali, e l’art. 29 ai sensi del quale, nelle more dell’adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme;
- v. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 01 del 03.01.2019, da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16.06.2022, ed in particolare, l’art. 13 “compiti dei dirigenti” comma 1 lettera d), che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presuppone accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- vi. la Carta dei Servizi, adottata con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 06 del 13.02.2023, che, nel definire l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, individua l’Area Tutela Ambientale come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- vii. il decreto del sindaco metropolitano n. 36 del 06.07.2024, relativo all’attribuzione dell’incarico di Dirigente dell’Area Tutela Ambientale della Città Metropolitana di Venezia alla dott.ssa Cristiana Scarpa;
- viii. la determinazione n. 262 del 30.01.2024 relativa al conferimento dell’incarico di Elevata Qualificazione al responsabile del procedimento dott.ssa Maria Ranieri;

- ix. il bilancio di previsione per gli esercizi 2024-2026 e il Documento Unico di programmazione 2024-2026, approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 31 del 15.12.2023;
- x. la sezione operativa (SEO) del DUP 2024-2026 che prevede all'obiettivo strategico 07 "salvaguardia e qualità dell'ambiente" nell'ambito della missione 09 "sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali.
- xi. Il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 05 del 31.01.2024 da ultimo aggiornato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 33 del 11.06.2024 e, per relazione, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza. Rispetto a quest'ultimo si dà atto:
- che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2024-2026);
 - che la responsabilità del procedimento è affidata ad un soggetto diverso dal dirigente firmatario (rif. Mis. Z08 del P.T.P.C.T.);
 - dell'assenza di conflitto di interessi allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP dott.ssa Maria Ranieri che, pertanto, non sono tenuti all'obbligo di astensione come previsto dall'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; nonché dell'assenza delle condizioni previste dall'art. 35 bis del d.lgs 165/2001 e dall'art. 6 della L. 114/2014, nella misura in cui sono applicabili (rif. Mis Z10 del PTPCT 2024-2026);
 - che è garantita la tracciabilità dell'iter procedimentale (rif. Mis. Z21 del P.T.P.C.T. 2024-2026)

Richiamati:

- i. il Regolamento Europeo n. 333/2011/Ue "Criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio"
- ii. il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 smi. recante "Norme in Materia Ambientale", in particolare il Capo IV della Parte IV che disciplina le "Autorizzazioni e iscrizioni per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti" e l'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto;
- iii. il comma 3 del sopracitato art. 184-ter che dispone che, in mancanza di criteri specifici adottati mediante disciplina comunitaria o decreti nazionali, le autorizzazioni siano rilasciate o rinnovate caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 6. par. 1, della Direttiva 2008/98/CE, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei procedimenti autorizzatori, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia R. per la protezione ambientale territorialmente competente;
- iv. il D.Lgs. n. 49 del 14.03.2014 che disciplina "Attuazione della direttiva 2012/19/UE, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche";
- v. il D.Lgs. n. 101 del 31.07.2020 smi che reca gli adempimenti in materia di sorveglianza radiometrica dei materiali;
- vi. l'art. 25, comma 4, del D.L. n. 1 del 24.01.2012, n.1, convertito in L. n. 27 del 24.03.2012 che specifica le attività rientranti nel servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani soggetto ad affidamento;
- vii. il D.L. n. 113 del 04.10.2018, convertito con L. n. 132 del 02.08.2018, ed in particolare l'art. 26-bis recante "Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti", che prevede l'obbligo per i gestori di predisporre un piano di emergenza interno e di fornire al Prefetto competente le informazioni utili per l'elaborazione del Piano di Emergenza Esterno;

- viii. la L.R. n. 52 del 31.12.2012 con la quale la Regione del Veneto ha dettato “nuove disposizioni per l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell’articolo 2, comma 186 bis della L. 23 dicembre 2009, n. 191 “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (L. Finanziaria 2010)”;
- ix. il DM Interno 26 luglio 2022 “Norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti e impianti di stoccaggio rifiuti”;
- x. il DM n.59 del 4 aprile 2023, regolamento recante «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
- xi. la D.G.R.V. n. 2166 del 11.07.2006 che fornisce i primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs. n. 152/2006, confermando tra l’altro, le procedure di cui alla L. R. n. 3/2000;
- xii. la D.G.R.V. n. 1773 del 28.08.2012 e la successiva D.G.R.V. n. 1060 del 24.06.2014, come modificata con la D.G.R.V. 439 del 10.04.2018, che hanno definito le “Modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione” e le “Modalità operative per la gestione e l’utilizzo nel settore delle costruzioni di prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti”;
- xiii. la D.G.R.V. n. 288 dell’11.03.2014 che disciplina la procedura e il metodo di calcolo per la certificazione annuale della percentuale di raccolta differenziata ai fini ecotassa;
- xiv. la D.G.R.V. n. 445 del 06.04.2017 che detta indirizzi tecnici sulla corretta classificazione dei rifiuti prodotti da attività di pretrattamento dei rifiuti urbani;
- xv. la D.G.R.V. n. 119 del 07.02.2018 “ Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione dei rifiuti” contenente anche indicazioni in merito alla corretta caratterizzazione dei rifiuti;
- xvi. la D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 che detta disposizioni in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- xvii. la Deliberazione del Consiglio R. n. 30 del 29.04.2015 che ha approvato il Piano R. di gestione dei rifiuti urbani e speciali, e in particolare l’elaborato D dell’Allegato A recante “Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti” e l’art. 16 dell’Allegato A che rimanda agli artt. 10 ed 11 del D.M. n. 120 del 03.06.2014 per la verifica del possesso dei requisiti per l’esercizio delle attività di gestione rifiuti.
- xviii. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, con cui sono stati stabiliti i requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all’esercizio di attività di gestione di rifiuti ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997;
- xix. le “linee guida per la sorveglianza radiometrica di rottami metallici e altri rifiuti “Task 01.02.02”, approvate da ISPRA in data 20.05.2014;
- xx. la circolare del MATTM n. 1121 del 21.01.2019, che annulla e sostituisce la n. 4064 del 15.03.2018, relativa a “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”, trasmessa dalla Prefettura di Venezia con nota acquisita con prot. 15328 del 05.03.2019;
- xxi. la nota prot. 50545 del 06.02.2019, acquisita agli atti con prot. 8276 del 06.02.2019, con la quale la Regione ha precisato che per i progetti di impianti approvati ai sensi del titolo III bis della Parte II e dell’art. 208 del D.Lgs n.152/2006, il Piano di sicurezza recante le procedure da adottarsi in caso di incidente che si estenda al perimetro esterno dello stabilimento, di cui all’art. 22 c.2 lett d) della L. R. 3/2000, richiamato altresì all’All. A punto 8 della D.G.R.V. 2966/2006, possa ritenersi sostitutivo ed esaustivo delle informazioni richieste dalla L. 132/2018;
- xxii. le “Linee Guida per l’applicazione della disciplina End of Waste” del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale n. 23/2020, e la successiva revisione di Gennaio 2022 n. 41/2022 che specifica al capitolo

4 “i criteri condivisi per la redazione del parere tecnico” da parte dell’ISPRA o dell’Agenzia R. per la protezione ambientale territorialmente competente;

Richiamati:

- i. il titolo I della parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. “Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività”;
- ii. l’art. 269 che disciplina “l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti”;
- iii. il Tavolo Tecnico Zonale nella seduta del 2 ottobre 2006, con verbale n. 70099 del 4.10.2006, in attuazione del PRTRA, che ha stabilito che, in sede di autorizzazione alle emissioni di nuovi impianti o di modifica di impianti esistenti, per gli inquinanti PTS, SOV, NO2, IPA e benzene, le concentrazioni all’emissione non dovranno essere superiori al 70 % di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 – Parte V – All. I;
- iv. il D.Lgs. n.102/2020 ha stabilito con l’art. 271 comma 7-bis che “*le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata debbano essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse.*”
- v. il D.Lgs. 183/2017 di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera, ai sensi dell’articolo 17 della L. 12 agosto 2016, n. 170;
- vi. il decreto direttoriale 28 giugno 2023 n. 309 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica “Approvazione degli indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività elaborato dal «Coordinamento Emissioni»”;

Premesso che con provvedimento prot. n. 5259 del 29.01.2020, come modificato dal provvedimento prot. n. 29827 del 10.06.2021, l’impresa Metalrecycling Venice Srl è stata autorizzata all’esercizio definitivo dell’impianto di trattamento rifiuti a matrice metallo ubicato in via dell’Elettronica in comune di Venezia;

Rammentato che con provvedimento prot. n. 16711 del 18.03.2022 la Scrivente Amministrazione ha determinato di non assoggettare alla procedura di VIA di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006smi il progetto, di cui all’istanza prot. n. 67472 del 10.12.2021, per la modifica dell’impianto di trattamento rifiuti sito di via dell’Elettronica in comune di Venezia e gestito dalla Metalrecycling Venice Srl;

Dato atto che il suddetto provvedimento prevedeva il rispetto delle seguenti condizioni:

Condizione n. 1

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Ante-operam
Oggetto della condizione	La Società deve dare evidenza mediante una relazione tecnica della conformità degli impianti di illuminazione esterna a tutti i requisiti della L.R. Veneto n. 17/09. Nel caso sia prevista la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione esterna dovrà essere predisposto e presentato il progetto illuminotecnico in conformità a quanto previsto dalla suddetta LR n. 17/09.
Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza	La relazione dovrà essere presentata nell’ambito del rilascio dell’autorizzazione per la modifica sostanziale ai sensi

	dell'art. 208 del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.
Soggetto verificatore	ARPAV

Condizione n. 2

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Post-operam
Oggetto della condizione	Al fine di confermare l'assenza di impatto significativo relativamente alle emissioni sonore, dovrà essere svolta una campagna di misure fonometriche nelle condizioni di massima emissione degli impianti (attività a regime, con finestre aperte ed operazioni di movimentazione materiali in corso). Le misure dovranno essere eseguite a perimetro dell'area di pertinenza dello stabilimento, dovrà essere valutato il livello sonoro complessivo (valore di immissione) in termini di LAeq,TR diurno e notturno. Le misure dovranno essere adeguatamente documentate con indicazione precisa delle posizioni di misura, degli orari e durata delle misure, delle condizioni di funzionamento degli impianti durante la misura, dell'incertezza di misura.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Dovrà essere trasmessa a CmVE e al Comune di Venezia la documentazione relativa alle verifiche fonometriche. L'invio dovrà avvenire entro 90 giorni dalla messa a regime dell'impianto nella nuova configurazione.
Soggetto verificatore	COMUNE DI VENEZIA e ARPAV

Condizione n. 3

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Ante-operam
Oggetto della condizione	La Società dovrà implementare con istruzioni operative il PGO in modo che ci sia evidenza dell'arco di tempo (giorno, ora, durata): <ul style="list-style-type: none"> - dell'utilizzo del mulino mobile, nella posizione rappresentata nella "Planimetria generale e stoccaggi – progetto rev. 1" - del posizionamento nel caso sia diverso da quello indicato nella suddetta planimetria. - dell'utilizzo del mulino mobile come primario di emergenza nella linea A+B - dell'attivazione dei nebulizzatori. Le istruzioni operative di attivazione dei nebulizzatori devono essere riportate nel PGO, nonché le modalità di individuazione delle giornate più ventose e siccitose.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	La relazione dovrà essere presentata nell'ambito del rilascio dell'autorizzazione per la modifica sostanziale ai sensi dell'art. 208 del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.

Soggetto verificatore	CMVE
-----------------------	------

Preso atto che con note prot. n. . 25635 del 13.04.2023 e prot. n. 46345 del 09.08.2022 la Scrivente ha attestato l'ottemperanza delle condizioni *ante operam* n. 1 e n. 3 del provvedimento prot. n. 16711 del 18.03.2022;

Atteso che con istanza assunta ai prott. nn. 41080 – 41082 – 41085 – 41086 e 41088 del 14.07.2022 la Metalrecycling Venice Srl ha chiesto di essere autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, alla realizzazione di un progetto di modifica dell'impianto conforme a quanto valutato nell'ambito della VIA ed alla modifica del provvedimento prot. 5259 del 29.01.2020;

Dato atto che con provvedimento prot. n. 25249 del 11.04.2023, di cui si richiamano integralmente le premesse, l'impresa è stata autorizzata alla realizzazione delle modifiche richieste con l'istanza di cui al punto precedente ed alla prosecuzione, fino all'avvio dell'esercizio provvisorio, dell'attività di recupero rifiuti secondo le prescrizioni di cui al provvedimento prot. n. 5259 del 29.01.2020 smi;

Rammentato che l'impresa con nota acquisita con prot. n. 32179 del 11.05.2023 ha comunicato l'inizio dei lavori autorizzati per il 12.05.2024, ma non ha mai comunicato la conclusione dei suddetti lavori e l'avvio dell'esercizio provvisorio;

Ritenuto pertanto che l'impresa debba presentare congiuntamente al collaudo delle modifiche di cui al presente provvedimento anche quello relativo alle opere autorizzate con il provvedimento 24259 del 11.04.2023 per quanto non modificato dal presente provvedimento;

Ricordato che con nota prot. n. 76556 del 10.11.2023 l'impresa ha chiesto la pre – verifica di VIA, ai sensi dell'art. 6 comma 9, per la modifica del provvedimento prot. n. 25249 del 11.04.2023 ;

Preso atto che con nota prot. n. 84017 del 12.12.2023 la Scrivente ha comunicato che le modifiche proposte non necessitano di una procedura di verifica di VIA in quanto non sono stati riscontrati impatti negativi significativi sull'ambiente;

Dato atto ancora che:

- con nota assunta al prot. n. 1699 del 11.01.2024 l'impresa ha inviato istanza di modifica sostanziale del provvedimento prot. n. 25249 del 11.04.2023;
- con nota prot. n. 5148 del 26.01.2024 la scrivente Amministrazione ha avviato il procedimento per la modifica sostanziale del suddetto provvedimento e contestualmente ha indetto, per il 23.02.2024, la Conferenza dei Servizi (di seguito CdS) di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;
- con nota assunta al prot. n. 57482 del 05.02.2024, il comune di Venezia, Area servizi al cittadino e imprese e qualità della vita - settore autorizzazioni ambientali servizio supporto giuridico, contratti di servizio, rumore e igiene ambientale ha trasmesso parere favorevole per quanto concerne la parte relativa al rispetto dei limiti di emissione acustica, condizionandolo alla effettuazione di un monitoraggio post operam che tenga conto dei ricettori residenziali e di quelli industriali confinanti con l'impianto in esame;
- con nota prot. n. 10813 del 15.02.2024 la scrivente Amministrazione ha determinato la non necessità di Vin.Ca per le modifiche richieste con istanza assunta al prot. n. 1699 del 11.01.2024;
- con nota assunta al prot. n. 11846 del 20.02.2024 la società invia integrazioni volontarie a sostituzione dell'istanza già presentata, chiedendo le seguenti modifiche:
 1. unione della linea di trattamento "C – Cesoiatura e selezione" alla Linea "A + B – macinazione e selezione rifiuti metallici" con creazione di un'unica linea di processo. Tale modifica comporta lo spostamento del macchinario di cesoiatura attualmente utilizzato nella Linea C a monte dei macchinari afferenti alla Linea "A" e "B"; saranno inoltre inseriti un "vaglio aeraulico" ed una "rotocella" al fine di estrarre dal ciclo il materiale plastico leggero;
 2. rivisitazione della Linea "E – selezione rinfuse metalliche" al fine di migliorarne la prestazionalità, senza modificarne la potenzialità;

3. revisione del lay-out funzionale degli stoccaggi, spostando l'ubicazione degli stoccaggi dei rifiuti in ingresso e dei materiali prodotti (EoW/rifiuti), ottimizzando i flussi dei materiali e contestualmente riducendo gli spostamenti interni degli stessi;
 4. incremento dell'altezza dei new jersey semoventi utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti nelle aree interne all'impianto, modificando di conseguenza la prescrizione di cui all'art. 27 della Determina n. 1142/2023 prot. n. 25249 del 11.04.2023. Infatti le altezze dei setti di separazione (new jersey) passano da 3,0 m a 5,0 m e conseguentemente l'altezza dei cumuli di rifiuti passa da 2,7 m a 4,5 m;
 5. incremento dei quantitativi massimi stoccabili legato all'incremento delle superfici adibite allo stoccaggio dei rifiuti permesso dalla riorganizzazione delle linee di lavorazione e all'incremento dell'altezza dei cumuli di stoccaggio;
 6. modifica del Piano di Gestione Operativa inserendo, tra le altre una nuova tempistica di generazione del materiale, prodotto dalla Linea E, che cessa la qualifica di rifiuto;
 7. inversione delle portate e delle caratteristiche dei camini E1 ed E2 in quanto il miglioramento della Linea "E – selezione rinfuse metalliche" comporta la necessità di adottare una minor portata di aspirazione, mentre il miglioramento delle Linee "A", "B" e "C" richiede una maggior portata di aspirazione;
 8. modifica del punto. 36 del provvedimento prot. n. 25249 del 11.04.2023 in quanto la società produce materiale che cessa la qualifica di rifiuto esclusivamente in conformità alle previsioni del Regolamento 333/2011 e del proprio Sistema di gestione certificato da Bureau Veritas;
 9. autorizzazione di sottoporre tutte le tipologie di rifiuti alla sola attività di R13 Messa in Riserva e R12 Accorpamento anche non funzionali al trattamento presso l'impianto stesso;
 10. inserimento tra i rifiuti prodotti dei codici EER **160601*** "batterie al piombo", **160605** "altre batterie ed accumulatori" e **160103** "pneumatici fuori uso" rinvenuti dalle operazioni di R12^{EL} sui rifiuti in ingresso afferenti al codice EER 200140 "Metalli" provenienti dai Centri di Raccolta dei rifiuti urbani.
- con nota prot. n. 12018 del 20.02.2024 la scrivente Amministrazione, viste le integrazioni trasmesse, ha posticipato la prima riunione della CdS al 19.03.2024;
 - con nota assunta al prot. n. 17627 del 15.03.2024 l'Ulss 3 "Serenissima" ha comunicato che non ravvede motivi ostativi alle realizzazioni delle modiche richieste ed esprime parere favorevole;
 - con nota assunta al prot. n. 17940 del 18.03.2024 Veritas ha comunicato che non ravvede motivi ostativi alle modiche richieste e conferma l'atto di assenso prot. n. 26894 del 22.03.2023;
 - con nota prot. n. 22973 del 09.04.2024 è stata trasmessa copia del verbale della CdS del 19.03.2024 (prot. n. 22312 del 05.04.2024) ed è stato chiesto alla Società di integrare, quanto già trasmesso, con la documentazione concordata durante la CdS e relativa alle problematiche discusse;
 - con nota assunta al prot. n. 30433 del 13.05.2024 la Società ha inviato la documentazione richiesta. Da tale documentazione si evincono, tra l'altro:
 - la rinuncia al deposito dei pneumatici fuori uso (codice EER 160103)
 - i chiarimenti in merito alle modalità di cessazione della qualifica dei rifiuti, sia dal punto di vista operativo che formale (registri di carico e scarico ecc). In conformità a quanto stabilito dagli art. 3 e 4 del Regolamento UE n. 333/2011, i rottami cessano di essere considerati rifiuti allorché, all'atto della cessione dal produttore ad un altro detentore, soddisfino i requisiti stabiliti dai menzionati articoli. Alla luce di quanto previsto, pertanto la Società Metalrecycling Venice Srl a valle del trattamento (attività R12), considererà ancora tutti i rottami ottenuti come rifiuti (codici EER 191202 e 191203). Il controllo per la cessazione della qualifica di rifiuto sarà eseguito su tutti i carichi di materiale in uscita dallo stabilimento.

- Le modalità di gestione delle batterie (codice EER **160601*** “batterie al piombo”, **160605** “altre batterie ed accumulatori”) sia di quelle prodotte nell’ambito dell’attività di recupero che di quelle derivanti dalle attività di manutenzione. La società da atto anche, in esito alle richieste dei vigili del fuoco, delle modalità di deposito dei suddetti rifiuti
 - l’eliminazione della linea D e rimodulazione della capacità massima di trattamento
- con nota prot. n. 34561 del 27.05.2024 la Scrivente ha convocato la II conclusiva riunione della CdS per il giorno 10.07.2024.
 - con nota assunta al prot. n. 44374 del 10.07.2024 la Società, con riferimento alle integrazioni inviate, ha precisato che una delle modifica richieste, come concordato in CdS, è l’eliminazione della linea D e l’inserimento delle attività R13, R12^{ACC} e R12^{EL}, anche se non funzionali all’attività di recupero, nelle linee che rimangono;
 - con nota prot. n. 331703 del 10.07.2024, assunta al prot. n. 44375 del 10.07.2024, il comune di Venezia, rilevando che l’istanza presentata dalla Società Metalrecycling Venice s.r.l. non ha previsto ulteriori interventi edilizi rispetto a quanto già autorizzato, conferma il parere favorevole già espresso con nota prot. n. 2023/138770 del 21.03.2023 (ns. prot. n. 20917 del 23.03.2023) con il quale, al fine di allinearsi alle tempistiche dell’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006, aveva dilatato gli orizzonti temporali dell’autorizzazione temporanea prot. n. PG 2005/453204 del 11.11.2005;
 - con nota recepita al prot. n. 45191 del 15.07.2024, in esito alla CdS del 10.07.2024, l’impresa ha inviato spontaneamente una nuova planimetria di lay – out dell’impianto;
 - con nota prot. n. 49687 del 05.08.2024 e stata trasmessa copia del verbale della CdS del 10.07.2024 (prot. n. 49548 del 05.08.2024).
 - con nota recepita al prot. n. 52804 del 23.08.2024, l’impresa ha inviato spontaneamente ed in sostituzione delle precedenti una nuova planimetria di lay – out rifiuti dell’impianto;

Considerato che l’impianto non ricade in area sottoposta a vincolo assoluto tra quelle individuate nel Piano Regionale dei rifiuti urbani e speciali, di cui all’Elaborato D, Allegato A del DCR n. 30 del 29.04.2015;

Verificato che l’attività è garantita dalla polizza fideiussoria n. 85445/96/781958107 con decorrenza il 15.01.2014, scadenza il 23.12.2025 e validità il 23.12.2027;

Dato atto che la Società è in possesso della certificazione ambientale ISO 14001:2015 - Certificato n. IT 315210 per “Messa in riserva e trattamento attraverso le fasi di selezione e cernita automatizzata e manuale, di rifiuti metallici non pericolosi, anche con produzione di materie prime Seconde. Attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione. Commercializzazione di metalli ferrosi e non ferrosi con detenzione degli stessi. IAF : 39”;

Dato atto ancora che la Società è in possesso del certificato n. IT282512, con scadenza il 28.05.2026, rilasciato ai sensi del Regolamento Europeo n. 333/2011 per rottami di ferro ed acciaio;

Atteso che con nota assunta al prot. n. 53101 del 05.10.2021 la Società ha trasmesso la nomina del Responsabile tecnico e la relativa nota accettazione e autodichiarazione del possesso dei requisiti;

Dato atto che con nota assunta al prot. n. 53101 del 05.10.2021 è stata comunicata la sussistenza in capo a Ennio Scridel di delega ambientale con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale dell’impianto;

Ritenuto di precisare con l’occasione che l’obbligo previsto dal D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito con L. 132/2018, ed in particolare dall’art. 26-bis recante “Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti”, che prescrive ai gestori di predisporre un Piano di emergenza interno, è assolto con la predisposizione del Piano di Sicurezza di cui all’art. 22 c.2 lett. d) della L. R. 3/2000, come chiarito con la nota R. prot. 50545 del 06.02.2019, acquisita agli atti con prot. 8276 del 06.02.2019. Resta invece in capo ai gestori l’obbligo di fornire al Prefetto competente le informazioni utili per l’elaborazione del Piano di emergenza esterno.

Richiamata la sentenza del Consiglio di Stato n. 5257/2023 con la quale è stata annullata la prescrizione per cui “*Non potranno essere ricevuti rifiuti urbani provenienti da civili abitazioni, nell’ambito della regione*”

veneto, se non conferiti da soggetto munito di tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa, ivi incluso l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero ai sensi dell'art. 3 comma 6 della l.r. 52/2012”;

Ritenuto per quanto sopra di dover annullare d'ufficio la prescrizione di cui al punto 54 della determina 25249 del 11.04.2023 e di modificare, ai fini del monitoraggio e della verifica dei flussi di rifiuti urbani per la rendicontazione e il calcolo degli obiettivi di riciclaggio previsti dalle direttive comunitarie e dalle norme nazionali, la prescrizione di cui al punto 60;

Ritenuto che, in accordo con l'istruttoria svolta dal competente ufficio, non sussistono impedimenti per il rilascio dell'autorizzazione richiesta con istanza prot. n. 1699 del 11.01.2024

Dato atto che il termine per la conclusione del procedimento pari a n 150 giorni, al netto delle sospensioni previste per Legge., fissato al 10.10.2024, risulta rispettato;

DETERMINA

1. La Società METALRECYCLING VENICE S.r.l. (C.F. 04189320270), con sede legale in Via dell'Elettronica 30175 VENEZIA, è autorizzata ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e degli artt. 23-25 della L. R. 3/2000 alla realizzazione del progetto di modifica di cui al provvedimento prot. n. 25249 del 11.04.2023, per quanto non ancora realizzato, ed all'adeguamento funzionale dell'impianto di recupero rifiuti ubicato in Via dell'Elettronica 30175 Venezia, secondo il progetto presentato con istanza assunta al prot. n. 1699 del 11.01.2024 e successive modifiche ed integrazioni.

Tutti gli impegni assunti con la documentazione progettuale sopra citata si intendono vincolanti ai fini della gestione impiantistica, nel rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento.

2. L'autorizzazione prot. n. 25249 del 11.04.2023 è sostituita dal presente provvedimento.-
3. Il presente provvedimento ha validità fino al **14.04.2033** e il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di apposita domanda, almeno **180 giorni** prima dalla suddetta scadenza.
4. L'impianto secondo la conformazione di cui al punto 1 deve essere messo in esercizio **entro 3 anni** dalla data di protocollazione del provvedimento 25249 del 11.04.2023, pena la decadenza automatica dello stesso. Eventuale proroga potrà essere concessa su motivata istanza.
5. Sono fatte salve le competenze di altri Enti relativamente alla realizzazione delle opere.
6. L'avvio dell'esercizio provvisorio, a seguito dell'approvazione delle modifiche cui al presente provvedimento e del progetto di cui al provvedimento prot. n. 24259/2023 per quanto non modificato, è subordinata, fatto salvo quanto previsto al punto 11, alla presentazione di quanto previsto all'art. 25 della LR 3/2000 e di quanto di seguito elencato:
 - a. dichiarazione di ultimazione dei lavori in conformità al progetto approvato;
 - b. collaudo di tutte le aree di stoccaggio autorizzate;
 - c. attestazione dell'adempimento alle prescrizioni del D.P.R. 151/2011 in materia di prevenzione incendi
 - d. certificato di agibilità dei manufatti;
 - e. data di avvio dell'impianto;
 - f. piano di Collaudo, predisposto dal collaudatore dell'impianto, da trasmettere anche ad ARPAV, ove siano dettagliatamente descritte le procedure di collaudo previste con relativo crono programma;
 - g. autodichiarazione dell'assunto rispetto di tutte le norme vigenti in materia di disciplina urbanistica, tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, rumore, igiene degli ambienti di lavoro, insediamenti insalubri, sicurezza, prevenzione incendi, rischi di incidenti rilevanti, ove necessario, e in caso diverso una dichiarazione di non assoggettabilità;

- h. aggiornamento del Piano di Gestione Operativa, in cui siano dettagliate le procedure interne relative a tutte le attività e le linee di trattamento autorizzate, le procedure di ingresso e di uscita dei rifiuti e dei prodotti in recepimento della presente autorizzazione e conformemente a quanto previsto dal verbale della CdS 10.07.2024 (trasmesso con nota prot. n. 49687/2024).
7. Le date dei sopralluoghi e dei campionamenti dei rifiuti/prodotti previsti dal Piano di Collaudo, che non possono in ogni caso essere antecedenti alla trasmissione del piano stesso, dovranno essere comunicate alla Scrivente Amministrazione ed a ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia.
8. **Entro 90 giorni dall'avvio dell'esercizio provvisorio**, in ottemperanza alla condizione n. 2 del provvedimento prot. n. 16711 del 18.03.2022 di esclusione all'assoggettamento a Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 ed al parere del Comune di Venezia assunto al prot. n. 57482 del 05.02.2024, la Società dovrà trasmettere alla Scrivente Amministrazione e al Comune di Venezia gli esiti di una campagna di monitoraggio del rumore, che tenga conto dei ricettori residenziali e di quelli industriali confinanti e che sia condotta nelle condizioni di massima emissione degli impianti (attività a regime, con finestre aperte ed operazioni di movimentazione materiali in corso). Le misure dovranno essere eseguite a perimetro dell'area di pertinenza dello stabilimento, dovrà essere valutato il livello sonoro complessivo (valore di immissione) in termini di LAeq,TR diurno e notturno. Le misure dovranno essere adeguatamente documentate con indicazione precisa delle posizioni di misura, degli orari e durata delle misure, delle condizioni di funzionamento degli impianti durante la misura, dell'incertezza di misura.
9. **Entro 180 giorni dall'avvio dell'esercizio provvisorio**, la Società dovrà presentare alla Scrivente Amministrazione istanza di autorizzazione all'esercizio allegando il collaudo tecnico funzionale secondo quanto indicato all'art. 25 della L. R. 3/2000. In particolare, il collaudo dovrà essere effettuato da professionista abilitato diverso dal progettista e dal direttore/esecutore dei lavori, e dovrà consentire la verifica dell'idoneità dell'impianto a conseguire gli obiettivi previsti in progetto. In particolare, dovranno essere specificate le verifiche effettuate per attestare il rispetto di quanto indicato alle lettere da a) a g) del comma 8 dell'art. 25 della L. R. 3/2000. L'efficacia del processo di recupero deve essere dimostrata per ciascuna delle linee di trattamento autorizzata, nelle condizioni di esercizio più gravose (adeguatamente documentate) e alla massima potenzialità dell'impianto, mediante adeguate analisi chimiche e/o merceologiche svolte sul rifiuto in ingresso e sul prodotto del trattamento.
10. A decorrere dalla data di avvio dell'impianto in esercizio provvisorio il provvedimento prot. n. 5259 del 29.01.2020, come modificato dal provvedimento prot. n. 29827 del 10.06.2021, è revocato e l'impresa ha l'obbligo di condurre l'impianto in conformità al presente provvedimento.

Garanzie finanziarie

11. L'avvio dell'esercizio provvisorio a seguito dell'approvazione del progetto di cui al presente provvedimento è subordinato alla preventiva formale accettazione, da parte della Scrivente Amministrazione, della fideiussione prestata ai sensi dei punti successivi.
12. La Società con anticipo di **almeno 30 giorni** rispetto alla data prevista per l'avvio dell'impianto secondo la conformazione approvata con il presente provvedimento, deve presentare un'appendice alla fideiussione in essere in recepimento del presente provvedimento e per l'adeguamento degli importi garantiti secondo il **modello** trasmesso unitamente al presente provvedimento. La suddetta garanzia finanziaria deve essere trasmessa, firmata dal contraente e dal fideiussore, in formato digitale o cartaceo. In quest'ultimo caso deve essere prodotta, in originale, in minimo 3 esemplari (Beneficiario/Contraente/Fideiussore) completa delle firme e delle attestazioni ivi richieste.
13. Il rinnovo della polizza fideiussoria citata in premessa, comprensivo dell'adeguamento ISTAT dell'importo garantito, deve intervenire **almeno sei mesi prima** della scadenza della polizza stessa. Congiuntamente la Società dovrà attestare la regolarità della polizza di Responsabilità Civile Inquinamento (RCI) mediante la trasmissione di copia della quietanza di pagamento.
14. Il mancato rinnovo della polizza fideiussoria entro la sua scadenza comporta **l'automatica sospensione** dell'efficacia del provvedimento vigente a tale data, senza ulteriori comunicazioni da parte della scrivente Amministrazione. In tal caso, entro la suddetta data, lo stabilimento dovrà essere

totalmente sgomberato dai rifiuti dandone comunicazione alla Città Metropolitana di Venezia, all'ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia ed al Comune di Venezia.

15. Al fine di attestare l'efficacia del provvedimento la Società è tenuta a conservare unitamente allo stesso la nota attestante la formale accettazione delle garanzie finanziarie da parte della Scrivente Amministrazione e le quietanze di pagamento della polizza RCI.
16. Il rinnovo della certificazione ISO 14000:2015 dovrà essere trasmesso entro **30 giorni** dalla scadenza ovvero i massimali dovranno essere adeguati nel medesimo termine.

Rifiuti

17. Presso l'impianto è autorizzato, nelle aree identificate nella **planimetria "Lay -Out rifiuti"** allegata che costituisce parte integrante del provvedimento e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni che seguono, lo svolgimento delle seguenti operazioni di cui agli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e smi:

R4: cessazione della qualifica di rifiuto tramite verifica di conformità alle specifiche individuate nel Regolamento Europeo UE n. 333/2011, previa attività di selezione e cernita ed eventuale riduzione volumetrica (R12^{SC}).

R12^{SC}: Selezione e cernita ed eventuale riduzione volumetrica finalizzata alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero ed eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento;

R12^{EI}: Eliminazione delle frazioni estranee, eseguita per partite omogenee di codici EER, di rifiuti destinati a recupero;

R12^{ACC} Accorpamento di rifiuti aventi il medesimo codice EER e analoghe caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche, effettuato su rifiuti conferiti in impianto e su rifiuti ottenuti dalle precedenti operazioni, destinati a recupero presso il medesimo impianto o impianti terzi;

R13: Messa in riserva dei rifiuti in ingresso destinati a recupero presso l'impianto o impianti terzi;

R13/D15: Messa in riserva/deposito preliminare, limitatamente ai rifiuti prodotti dall'attività di recupero, destinati al recupero o smaltimento presso altri impianti.

18. Le tipologie di rifiuti conferibili e le operazioni autorizzate sono individuate nell'allegato "**Rifiuti conferibili ed attività autorizzate**" che costituisce parte integrante del provvedimento.
19. La potenzialità complessiva di trattamento dell'impianto non può superare le **71.840 tonn/anno**. In particolare la linea ABC non potrà superare le **45.600 tonn/anno** e le **346 tonn/gg** mentre la linea E non potrà superare le **15.000 tonn/anno** e le **56 tonn/gg**. Le rimanenti **11.160 tonn/anno** dovranno essere sottoposte alle mera attività di R13 e R12^{ACC}.
20. La capacità complessiva di stoccaggio dei rifiuti conferiti e prodotti presenti istantaneamente in impianto non può superare le **8.619,20 tonn**, distinte in **5.304 tonn** di rifiuti in ingresso, **3.315,20 tonn** di rifiuti non pericolosi prodotti e **1,6 tonn** di rifiuti pericolosi prodotti.
21. Non potrà essere superata in alcun caso la capacità volumetrica effettiva di stoccaggio rispetto alle aree indicate nella planimetria allegata ed all'altezza massima di cui al punto 61.

Cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184 –ter del D.Lgs. n. 152/2006 e smi

22. L'operazione di recupero R4 dei metalli ferro, acciaio e alluminio è autorizzata subordinatamente al possesso della certificazione ai sensi del Regolamento Europeo UE n. 333/2011.
23. Il rinnovo del certificato rilasciato ai sensi del suddetto regolamento dovrà essere trasmessa alla Scrivente entro **30 giorni** dal suo ottenimento.
24. La cessazione della qualifica dei rifiuti di cui al punto precedente deve soddisfare i criteri di cui alle lettere da a) a c) degli allegati 3 e 4 del Regolamento UE 333/2011.

25. L'attività R4 potrà essere condotta solo sui rifiuti, identificati dai codici EER 191202 "metalli ferrosi" e 191203 "metalli non ferrosi", ottenuti dall'attività di selezione e cernita R12^{SC} effettuata sui rifiuti di cui all'allegato "**Rifiuti da sottoporre a R12^{SC} per ottenere rifiuti identificati dal codice EER 191202/191203 da sottoporre a R4**"
26. I rifiuti di cui all'allegato del punto precedente potranno essere avviati all'attività di recupero solo se risultano compatibili con la definizione di cui al punto 2 all. 1 del Regolamento europeo 333/2011/CE. In particolare:
- I rifiuti identificati con codice EER 100210 "*scaglie di laminazione*" e 100299 "*rifiuti non specificati altrimenti*" solo se la frazione di metallo ferroso non è ossidata;
 - I rifiuti identificati con codice EER 120113 "*rifiuti di saldatura*" solo se si presenta allo stato fisico "Solido non polverulento"
 - I rifiuti identificati con codice EER 191212 "*rifiuti non specificati altrimenti*" solo se in fase di omologa e ad ogni conferimento, sia accertata l'assenza di fluidi quali oli o emulsioni oleose
27. I rifiuti ottenuti dall'attività di selezione e cernita R12^{SC} sui rifiuti identificati con codice EER 17 09 04 "*rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione, diverse da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903*", potranno essere sottoposti all'attività di recupero R4 solo se la frazione ferrosa ottenuta possiede le caratteristiche compatibili con le definizioni di rottami di ferro e acciaio, di cui al Regolamento europeo 333/2011/CE.
28. Fino alla cessione a terzi il prodotto dell'attività di recupero R12^{SC} mantiene, in conformità al Regolamento europeo 333/2011/CE, lo stato di rifiuto.
29. Entro il **30 gennaio** di ogni anno dovrà essere trasmesso all'ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia ed alla scrivente Amministrazione un report nel quale sia rendicontato per ognuno dei codici su menzionati il quantitativo del rifiuto sottoposto all'attività R4 in entrata e la quantità di materiale recuperata. Il suddetto report dovrà indicare anche il quantitativo totale di cessato rifiuto prodotto.
30. La Società dovrà adottare idoneo sistema di registrazione che consenta di tracciare i flussi dei rifiuti sottoposti all'attività R4 in impianto.
31. La cessazione della qualifica di rifiuto deve essere eseguita da personale formato su lotti chiusi, non suscettibili di ulteriori incrementi, ed identificati mediante idonea numerazione.
32. Eventuali lotti di cessato rifiuto non conformi dovranno essere registrati nel registro di carico e scarico e gestiti come rifiuto e dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione in cui sia specificata la criticità riscontrata, la modalità risolutiva e il tipo di trattamento finale a cui verrà destinato.
33. In caso di non conformità per aspetti di eco compatibilità, il materiale deve essere avviato ad impianti di smaltimento o di recupero che prevedano un trattamento idoneo all'abbattimento degli inquinanti oggetto di non conformità.
34. Restano sottoposti al regime dei rifiuti le End of Waste ottenute dalle attività di recupero che non presentano le caratteristiche previste o, in ogni caso, che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione. I prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero effettuate in impianto e in attesa di commercializzazione dovranno essere collocati esclusivamente nelle aree individuate nelle planimetrie allegate.
35. Il Sistema di gestione utilizzato è quello relativo alle certificazioni ISO 14001 di cui l'azienda è in possesso.
36. In caso di mancato rinnovo delle certificazioni di cui al punto precedente, **entro 30 giorni** dovrà essere comunicato il sistema di gestione interno adottato in sostituzione del precedente, i cui contenuti devono essere conformi a quanto valutato in riferimento alla tracciabilità dei flussi. Dovranno altresì essere trasmesse a questa Amministrazione, all'ARPAV – Dipartimento provinciale di Venezia e all'ARPAV - Osservatorio Regionale sui rifiuti le procedure adottate.

Prescrizioni operazioni

37. L'operazione di recupero R12^{EL}, consistente nella mera asportazione manuale di eventuali frazioni estranee contenute nei rifiuti conferiti, comporta l'attribuzione di codici CER appartenenti al capitolo 19 alle frazioni minoritarie ottenute destinate a recupero o smaltimento. Il rifiuto al quale sono state rimosse le frazioni estranee presenti manterrà il codice CER di ingresso e sarà destinato ad una successiva operazione di recupero presso altro impianto.
38. L'operazione di recupero R12^{SC}, consistente nella selezione e cernita ed eventuale riduzione volumetrica, comporta l'ottenimento di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero ed eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento. Tale operazione è ammessa sui rifiuti di cui all'Allegato "**Rifiuti conferibili ed attività autorizzate**", per la separazione in più frazioni merceologiche specifiche, che nel rifiuto di origine possono coesistere in quanto coerenti con il suo codice EER. Tali frazioni saranno tutte codificate con codici EER appartenenti alla famiglia 19XXXX.
39. I rifiuti ottenuti dall'operazione di recupero R12^{ACC}, consistente nell'accorpamento di rifiuti identificati con il medesimo codice EER, mantengono il medesimo codice.
36. Non potranno essere sottoposti a operazioni di recupero R12 rifiuti codificati con il CER 1912XX se già sottoposti alla medesima operazione presso l'impianto di provenienza.
37. Delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, qualora codificati con la medesima causale R12, dovrà essere dato riscontro riportando nello spazio riservato alle annotazioni del registro di carico e scarico la puntuale precisazione dell'operazione o delle operazioni svolte.
38. I rifiuti sottoposti all'operazione di recupero R12 potranno essere avviati ad altro impianto ove si effettui un ulteriore passaggio attraverso un'operazione di tipo R12, purché si tratti di un tipo di trattamento R12 diverso da quello già effettuato.
39. I rifiuti sottoposti alla sola operazione di messa in riserva R13 non potranno essere avviati ad altro impianto che ne effettui la sola operazione di messa in riserva R13. Qualora l'avvio a trattamento di recupero diverso da R13 non sia evidente dal formulario di trasporto, dovrà essere acquisita specifica attestazione dell'impianto di destinazione in merito al trattamento cui è sottoposto il rifiuto ricevuto.
40. I rifiuti, oggetto di ritiro da parte di consorzi previsti per Legge, possono essere sottoposti nell'impianto alla sola operazione di stoccaggio se l'impianto stesso e quello di destinazione, debitamente autorizzati, siano formalmente inseriti nel sistema di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento, riutilizzo, riciclaggio, recupero e/o smaltimento organizzato dal consorzio competente. La documentazione necessaria alla dimostrazione dell'inserimento formale, dell'impianto e di quelli di destinazione, nel sistema suddetto, deve essere tenuta a disposizione presso l'impianto stesso, ed essere resa disponibile agli organi di controllo.

Prescrizioni rifiuti in ingresso

41. I rifiuti in ingresso all'impianto potranno essere ricevuti solo se accompagnati da specifica scheda di omologa del rifiuto, svolta ai sensi della DGRV n. 119 del 07.02.2018, che deve consentire di individuarne con precisione le caratteristiche fisiche, merceologiche e chimiche e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato. Detta omologa, ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica.
42. L'omologa deve essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l'omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative; qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale; l'omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Società.

43. La responsabilità dell'omologa e della verifica di conformità all'omologa dei rifiuti conferiti è in capo al tecnico responsabile. Preliminarmente ad ogni nuovo conferimento, il tecnico responsabile dovrà valutare se il rifiuto sarà trattabile nell'impianto e con quali modalità tecniche e gestionali. Inoltre all'atto di ogni conferimento di rifiuti è tenuto alla verifica della sussistenza di quanto valutato in sede di omologa del rifiuto.
44. I rifiuti in ingresso identificati dai codici CER "voce a specchio" potranno essere conferiti in impianto esclusivamente se accompagnati da certificazione analitica e/o schede tecniche e/o di sicurezza che ne attestino la non pericolosità e relativo verbale di campionamento. La certificazione analitica e/o la scheda tecnica e/o sicurezza, predisposte nel rispetto delle disposizioni del precedente punto, dovranno essere allegate al documento di trasporto ed accompagnare ogni singolo conferimento di rifiuti.
45. In deroga a quanto prescritto dal precedente punto, i seguenti rifiuti in ingresso possono essere conferiti secondo le modalità di seguito elencate:
- Codice EER 160216: possono essere accompagnati da scheda tecnica descrittiva contenente la dichiarazione del produttore che il rifiuto non contiene sostanze pericolose, non necessitando quindi di analisi chimiche;
 - Codice EER 170411 "cavi con conduttore ricoperto": i cavi attualmente in commercio possono essere conferiti in impianto accompagnati da scheda tecnica e dichiarazione di assenza di sostanze pericolose redatta dal produttore non necessitando quindi di certificazione analitica; i cavi "vecchi" provenienti da demolizioni di manufatti di origine non certa devono essere conferiti accompagnati da certificazione analitica.
46. Qualora siano rinvenuti frammenti di materiali contenenti amianto (MCA), una volta confermata la presenza di amianto, il rifiuto dovrà essere considerato non conforme e gestito con le modalità di cui al punto 78 Il confezionamento dovrà essere effettuato a norma ai sensi della D.C.I 27.07.84 previo Piano di Lavoro approvato dal servizio SPISAL competente per territorio, ed il trasporto dovrà essere effettuato solo da imprese iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, per il trasporto di rifiuti pericolosi contenenti amianto.
47. Su tutti i rifiuti metallici conferiti dovrà essere effettuato il controllo radiometrico, sia sul rifiuto scaricato a terra nella zona di conferimento che sui cassoni.

Prescrizioni rifiuti prodotti

48. I rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto, stoccabili presso l'impianto in deposito preliminare (D15) e/o in messa in riserva (R13), nelle aree identificate nella planimetria allegata per singola tipologia e separatamente dagli altri rifiuti presenti in impianto, nel rispetto dei quantitativi massimi di cui al precedente punto 20 sono identificati nell'**allegato "Rifiuti prodotti"**.
49. Eventuali altri rifiuti occasionalmente prodotti dall'attività autorizzata, diversi da quelli di cui potranno essere stoccati separatamente ed apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile e nel rispetto del quantitativo massimo individuato al punto 20 Dovrà inoltre esserne data comunicazione alla Città metropolitana ed all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia **entro 48 ore** dal momento in cui vengono generati.
50. I rifiuti prodotti identificati con il codice EER 160601* "batterie al piombo" e 160605*"altre batterie ed accumulatori", ottenuti occasionalmente dall'attività di R12^{EL} sul codice 200140, potranno essere stoccati, congiuntamente ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione dei mezzi all'interno dell'area definita "V".
51. I rifiuti prodotti dall'attività di selezione di rifiuti urbani devono essere gestiti nel rispetto dell'art. 182-bis del D.L. gs. 152/06 e della D.G.R.V. n. 445/2017.
52. Ai fini del monitoraggio e della verifica dei flussi di rifiuti urbani per la rendicontazione e il calcolo degli obiettivi di riciclaggio previsti dalle direttive comunitarie e dalle norme nazionali, **entro il 31 gennaio** di ogni anno per quanto conferito dalle utenze domestiche, dovrà essere trasmessa alla Scrivente Amministrazione ed al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente una relazione completa della **tabella A dell'allegato "restituzione flussi urbani"** al presente provvedimento.

53. Ai fini del monitoraggio e della verifica dei flussi di rifiuti urbani per la rendicontazione e il calcolo degli obiettivi di riciclaggio previsti dalle direttive comunitarie e dalle norme nazionali, **entro il 30 aprile** di ogni anno per quanto conferito dalle utenze non domestiche, dovrà essere trasmessa alla Scrivente Amministrazione ed al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente una relazione completa della **tabella B** dell'**allegato "restituzione flussi urbani"**² al presente provvedimento.
54. Eventuali rifiuti in uscita caratterizzati da codice CER "voci a specchio", prodotti dall'impianto e non regolamentati a livello comunitario, dovranno essere accompagnati da analisi rappresentative dello specifico lotto di produzione, in accordo con il successivo punto. Per tutti gli altri rifiuti prodotti e non regolamentati a livello comunitario, le analisi dovranno essere effettuate secondo le disposizioni normative vigenti e dettate dalla specifica destinazione del rifiuto prodotto, nonché secondo le eventuali ulteriori disposizioni previste dalle autorizzazioni/comunicazioni degli impianti di destino, qualora richiedessero caratterizzazioni analitiche aggiuntive. I rifiuti prodotti dall'impianto e regolamentati a livello comunitario dovranno riferirsi a quanto specificato dai rispettivi regolamenti.
55. Le analisi sui rifiuti di cui al precedente punto devono essere eseguite da un laboratorio accreditato, su lotti chiusi, non suscettibili di ulteriori incrementi, ed identificati mediante idonea numerazione. Il campionamento deve essere effettuato da personale qualificato e il verbale di campionamento deve essere conservato unitamente al referto analitico cui è riferito.
56. I rifiuti derivanti dall'attività dovranno essere avviati al recupero presso impianti autorizzati o operanti in regime di comunicazione, idonei alla loro ricezione.

Prescrizioni stoccaggio

57. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo trattamento.
58. Le attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti devono essere esercitate su aree distinte e separate, nel caso in specie l'attività di recupero non deve interessare le aree dell'impianto nelle quali si effettuano le operazioni di deposito preliminare autorizzato, e pertanto non deve esistere alcuna commistione tra le due attività.
59. I rifiuti da recuperare dovranno essere stoccati separatamente dai rifiuti prodotti e dai cessati rifiuti presenti nell'impianto. Le aree di stoccaggio dei rifiuti e dei prodotti presenti in impianto dovranno essere chiaramente identificabili e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione. Dovranno essere individuate con apposita cartellonistica identificativa le eventuali frazioni merceologiche di rifiuti esitanti dall'operazione R12^{SC}.
60. L'altezza massima dei cumuli di rifiuti ed eventualmente dei cessati rifiuti in attesa di essere caricati non deve dare origine a dispersioni in caso di vento. In ogni caso dovranno essere assicurate le condizioni di sicurezza e stabilità dei cumuli al fine di garantire la sicurezza del personale nella fase di movimentazione e stoccaggio oltretutto la separazione di rifiuti.
61. L'altezza massima dei cumuli di rifiuti e cessati rifiuti non potrà superare 4,5 metri lungo il perimetro dell'impianto e 4,0 m per gli stoccaggi localizzati nelle aree interna. Dovrà comunque essere garantito un franco di 1 m tra l'altezza del New Jersey e l'apice del cumulo.
62. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.
63. Le aree individuate per lo stoccaggio dei rifiuti con diverso codice EER devono essere gestite mediante l'utilizzo di setti, anche mobili, fatto salvo il rispetto delle normative in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
64. I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà. In particolare:
 - Il Codice EER 160601* dovrà essere stoccato in appositi contenitori in HDPE muniti di copertura e acido resistenti.
 - Il codice EER160605 dovrà essere stoccato in appositi contenitori muniti di copertura ed incombustibili.

65. I rifiuti conferiti in impianto dovranno essere stoccati in modo da poter prelevare ed avviare a trattamento prioritariamente le partite più datate rispetto alle partite conferite in impianto in tempi successivi (cosiddetto metodo “first in – first out”). Gli stoccaggi dovranno inoltre essere organizzati in modo da garantire lo spazio necessario al passaggio dei mezzi d’opera garantendo in ogni momento il raggiungimento delle partite di rifiuti più datate.
66. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro e che possono dare luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro.
67. I recipienti, utilizzati all’interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni, che devono essere riportati nel registro delle manutenzioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell’impianto appositamente allestita e identificata o presso centri autorizzati.
68. I tempi di stoccaggio di ogni singola partita di rifiuti non dovranno superare i **365 giorni**; nel caso in cui, per ragioni tecniche od operative, si rilevasse l’esigenza di superare tale termine, dovrà essere richiesta una specifica deroga a questa Amministrazione, corredando la richiesta con una relazione tecnica da cui si evidenzino la provenienza e le caratteristiche del rifiuto nonché le ragioni che hanno motivato il prolungamento dello stoccaggio; in ogni caso, deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei contenitori.

Emissioni in atmosfera

69. La Società è autorizzata ai sensi del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 – dell’art. 269 comma 2 e 8 all’installazione e alla modifica sostanziale dell’impianto come da progetti allegati alle all’istanza prot. n. al prot. n. 1699 del 11.01.2024 e successive modifiche ed integrazioni.
- a) I punti di emissione autorizzati sono identificati con i n. E1 ed E2 sono autorizzate inoltre le emissioni diffuse provenienti dalle attività esercitate in impianto.
- b) Lo stabilimento autorizzato dovrà essere gestito nel rispetto della **planimetria “Lay -out emissioni”** e delle seguenti prescrizioni:
1. le concentrazioni all’emissione degli inquinanti dovranno essere inferiori a quelle elencate dal D.Lgs. 152/06 – Parte V – All. I, nonché rispettare quanto stabilito dal T.T.Z. con verbale n. 70099 del 4.10.2006, citato in premessa. In particolare per gli inquinanti riportati nella seguente tabella, dovranno essere rispettati i seguenti limiti:

Camini n.	Provenienza effluente	Inquinante	Flusso di massa (g/h)
E1	Linea ABC	Polveri	190
E2	Linea E	Polveri	100

2. la Società dovrà provvedere ad eseguire analisi biennali alle emissioni corrispondenti ai camini n. E1 ed E2. Tali determinazioni, relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovranno essere corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell’impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso lo stabilimento, allegati al registro di cui al punto successivo, a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di almeno 15 giorni, all’A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;
3. la Società dovrà dotarsi di un registro con pagine numerate, da tenersi presso lo stabilimento, in cui verranno annotate le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sui sistemi di abbattimento dei punti di emissione n. E1 ed E2.

Al registro dovranno essere sempre allegati i certificati delle analisi effettuate alle emissioni con la cadenza sopra prescritta;

4. nel caso in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni ricadono nel comma 7-bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, dovrà essere presentata alla Scrivente Amministrazione entro 3 anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni del sopra citato articolo, allegando alla stessa la relazione di cui all'art. 271 comma 7-bis;
- c) Ai sensi del comma 6 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, con un anticipo di almeno 15 giorni dovrà pervenire a questa Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, comunicazione della data di messa in esercizio degli impianti afferenti al camino n.E2.

Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è fissato in 30 giorni dalla data comunicata per la messa in esercizio.

Entro i 45 giorni successivi alla messa a regime degli impianti dovrà pervenire a questa Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, copia dei certificati di analisi alle emissioni relative ad un campionamento, costituito da tre prelievi consecutivi, da eseguire in un periodo continuativo di marcia controllata di 10 giorni decorrenti dalla messa a regime. Le analisi dovranno essere effettuate da parte di un laboratorio qualificato, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n. 33 del 16.4.1985 e successive modificazioni.S

- d) **entro 90 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento, la Società dovrà trasmettere, tramite il SUAP competente, alla Scrivente Amministrazione e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, copia dei certificati di analisi alle emissioni afferenti al camino n. E1 relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. Dovranno essere comunicate, con un anticipo di almeno 15 giorni all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare.
- e) Ai fini del contenimento delle emissioni diffuse che si possono creare presso l'impianto, così come stabilito dall'art. 269, comma 4 del D. Lgs. n. 152/2006, la Società dovrà garantire che:
1. sia effettuata la regolare manutenzione dei sistemi di abbattimento polveri dell'impianto di selezione e triturazione e dell'impianto di selezione e vagliatura
 2. in tutte le fasi lavorative dovranno essere adottate tutte le procedure atte a minimizzare le emissioni diffuse di polveri, secondo quanto previsto alla parte I dell'Allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006
 3. nella movimentazione dei rifiuti e dei cessati rifiuti si dovrà mantenere la minima altezza di caduta possibile, che non deve comunque superare i due metri, e dovrà essere assicurata nello scarico la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale trasportato
 4. in caso di eventi meteorici che possano favorire la dispersione di polveri o frazioni leggere dovranno essere interrotte tutte le operazioni che comportano la formazione di emissioni di tipo diffuso
 5. la Società dovrà dotarsi di un impianto mobile per la nebulizzazione e/o bagnatura dei rifiuti e dei cessati rifiuti da usare quando necessario, al fine di abbattere quanto più possibile la componente polverulenta generata durante le fasi di lavorazione, movimentazione, carico e scarico e di stoccaggio degli stessi all'interno dell'impianto
 6. l'impianto mobile dovrà essere impiegato durante le fasi di riduzione volumetrica eseguite con il mulino della linea C, al fine di mantenere umidi i rifiuti ivi trattati e di ridurre la dispersione di polveri, soprattutto in condizioni meteo-climatiche di siccità e/o ventose

7. le aree dello stabilimento destinate agli spostamenti degli automezzi devono essere opportunamente pavimentate e mantenute pulite al fine di ridurre la dispersione di polveri, soprattutto in condizioni meteo-climatiche di siccità e/o ventose
 8. deve essere presente una barriera arborea perimetrale allo stabilimento secondo le modalità concordate con il Comune competente per territorio
 9. qualunque cambiamento, anche occasionale, nella movimentazione della materie prime che possa comportare ulteriore presenza di emissioni diffuse, rispetto a quanto descritto nei progetti presentati, dovrà essere comunicato preventivamente a questa amministrazione. In ogni caso la Società dovrà mettere in atto tutte le azioni necessarie al fine di limitare la dispersione eolica delle polveri
- f) I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli indicati dalla normativa vigente o dovranno comunque essere metodi validati.
- g) I camini autorizzati dovranno essere dotati di un punto attrezzato per il prelievo degli effluenti gassosi con l'accesso in sicurezza, realizzato in conformità con le disposizioni vigenti e dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nel presente provvedimento. L'altezza dei camini dovrà superare di almeno un metro l'altezza massima dell'opificio.
- h) Gli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW sono soggetti alla disciplina del D.Lgs. 152/06, parte V - Titoli II e III.

Scarichi in Pubblica Fognatura

70. La ditta è autorizzata, ai sensi del capo II del Titolo IV della sezione II della parte III del D.Lgs n. 152/2006, allo scarico nella fognatura comunale di via dell'Elettronica, come da atto di assenso di VERITAS SpA acquisito al prot. n. 20962 del 23/03/2023, **allegato** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante.

Prescrizioni generali

71. I macchinari utilizzati per l'attività dovranno essere conformi alle direttive macchine 2006/42/CE (ex CE 98/37), campi elettromagnetici 2004/108/CE (ex CEE 89/336) e bassa tensione 2014/35/UE (ex CEE 73/23).
72. La gestione di particolari categorie di rifiuti, per la quale siano o saranno emanate speciali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, resta comunque assoggettata al loro integrale rispetto: copia della predetta normativa deve essere conservata presso l'impianto
73. Il titolare dell'autorizzazione deve possedere i requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014.
74. Dovrà essere comunicata **entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del legale rappresentante della Società, allegando opportuna documentazione idonea ad attestare l'avvenuta modifica e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n. 445/2000, in cui sia comunicato il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014, resa dall'interessato.
75. Il responsabile tecnico dell'impianto deve possedere i requisiti di idoneità stabiliti alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006.
76. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000 di sussistenza di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale, deve essere resa nuovamente in caso di variazioni, **entro 7 giorni** dalla variazione medesima. Nella dichiarazione devono essere indicati gli estremi dell'atto di delega specificandone le forme di pubblicità, ed il nominativo del soggetto delegato allegandone copia del documento di identità.
77. Dovrà essere comunicata, **entro 48 ore** a questa Amministrazione e alla Amministrazione territorialmente competente per la provenienza del rifiuto per i successivi adempimenti, la mancata

accettazione di singole partite di rifiuti, anche parziali, allegando copia della documentazione di trasporto e specificandone le motivazioni. In particolare, qualora la motivazione della non conformità consista nella mancata corrispondenza tra il carico conferito e quanto riportato nel documento di trasporto e/o nell'omologa, la comunicazione dovrà essere corredata da una relazione sulle caratteristiche del rifiuto o della quota di rifiuto oggetto di respingimento e le verifiche effettuate in fase di accettazione.

78. Eventuali rifiuti conferiti in impianto che, successivamente all'accettazione, siano identificati come non conformi, dovranno essere stoccati separatamente apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile, su cui dovranno essere indicati il codice del rifiuto, la dicitura: "rifiuto non conforme" e la motivazione della non conformità. Dovrà esserne data comunicazione via PEC, **entro 48 ore**, alla Città metropolitana ed all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia indicando l'area di stoccaggio temporaneo ed i soggetti autorizzati verso i quali vengono successivamente avviati.
79. La Società dovrà tenere il registro cronologico di carico e scarico di cui all'art.190 del D. Lgs. 152/2006 registrando ogni singola operazione di conferimento, stoccaggio, recupero ed invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione o movimentazione interna a cui è stata sottoposta.
80. Dovrà essere conservata ed esibita a richiesta agli Enti di controllo la documentazione di pesatura di tutti i rifiuti conferiti in impianto.
81. Presso l'impianto dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti.
82. La Società deve effettuare la pulizia giornaliera dei piazzali e riportare la relativa operazione nel registro di manutenzione.
83. In caso di chiusura definitiva dell'impianto dovrà essere garantita la fruibilità del sito secondo la destinazione urbanistica vigente. In particolare, dovranno essere assicurati l'allontanamento di tutti i rifiuti ancora stoccati, la bonifica dei piazzali e della struttura edilizia esistente, nonché lo smantellamento di eventuali manufatti non compatibili con la destinazione urbanistica dell'area. Le aree potenzialmente suscettibili di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee dovranno essere oggetto di indagine ambientale.
84. Dovrà essere tempestivamente comunicata, tramite PEC, alla Città Metropolitana di Venezia, nonché al Comune di Venezia e all'ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi presso l'impianto.
85. Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto.
86. L'inosservanza delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni di Legge. Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato previa diffida, in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente in materia di smaltimento di rifiuti. Per quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
87. Sono fatte salve eventuali autorizzazioni in capo ad altri Enti. Il presente provvedimento non sostituisce visti, pareri, nulla osta, autorizzazioni di altri Enti non espressamente ricompresi nello stesso
88. Sono fatte salve eventuali limitazioni disposte in materia di prevenzione incendi dal Comando provinciale dei VVF ai sensi del DPR 151/2011, riguardo rifiuti assoggettati a tale normativa e le aree di deposito degli stessi. E' fatta salva la conformità dell'impianto al DM Interno 26 luglio 2022 "Norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti e impianti di stoccaggio rifiuti".
89. E' fatto salvo alla Società l'obbligo di fornire al Prefetto tutte le informazioni utili per l'elaborazione e/o la revisione del Piano di emergenza esterno, di cui all'art 26-bis c. 4 del D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito con L. n. 132/2018.

90. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo R. competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente da parte della Società interessata.
91. Il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP per il rilascio alla Società Metalrecycling Venice Srl e per la trasmissione all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia e U.O. Controlli Ambientali, all'ARPAV Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici E Fisici - U.O. Economia Circolare E Ciclo Dei Rifiuti, al Comune di Venezia , all'Ulss 3 Serenissima, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, all'Autorità di Sistema Portuale e ed al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
SCARPA CRISTIANA

atto firmato digitalmente

MOD_RIF00_D01_rev04

Allegato: Rifiuti conferibili ed attività autorizzate

EER	Descrizione	Codifica operazione di recupero (All. B Parte IV D.Lgs.152/2006 e smi)
100210	scaglie di laminazione	R12 ^{SC} - R12 ^A - R13
100299	rifiuti non specificati altrimenti	R12 ^{SC} - R12 ^A - R13
120101	limatura e trucioli di metalli ferrosi	R12 ^A - R13
120102	polveri e particolato di metalli ferrosi	R12 ^A - R13
120113	rifiuti di saldatura	R12 ^{SC} - R12 ^A - R13
120199	rifiuti non specificati altrimenti	R12 ^A - R12 ^{EL} - R13
150104	imballaggi metallici	R12 ^A - R12 ^{EL} - R13
160117	metalli ferrosi	R12 ^A - R12 ^{EL} - R12 ^{SC} - R13
160118	metalli non ferrosi	R12 ^A - R12 ^{EL} - R12 ^{SC} - R13
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso- diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	R12 ^A - R12 ^{EL} - R13
170401	rame- bronzo- ottone	R12 ^A - R12 ^{EL} - R13
170402	Alluminio	R12 ^A - R12 ^{EL} - R12 ^{SC} -R13
170405	ferro e acciaio	R12 ^A - R12 ^{EL} - R12 ^{SC} -R13
170407	metalli misti	R12 ^A - R12 ^{EL} - R12 ^{SC} -R13
170411	cavi- diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	R12 ^A - R12 ^{EL} - R13
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione- diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01- 17 09 02 e 17 09 03	R12 ^{SC} - R12 ^A - R13
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	R12 ^A - R12 ^{EL} - R13
191202	metalli ferrosi	R12 ^{SC} - R12 ^A - R13
191203	metalli non ferrosi	R12 ^{SC} - R12 ^A - R13
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti)	R12 ^{SC} - R12 ^A - R13

EER	Descrizione	Codifica operazione di recupero (All. B Parte IV D.Lgs.152/2006 e s.m.i)
	prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti- diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	
200140	Metalli	R12 ^{SC} - R12 ^A - R13

Allegato: “Rifiuti da sottoporre all’attività R12^{SC} per ottenere rifiuti da identificare con il codice EER **191202** “metalli ferrosi” e **191203** “metalli non ferrosi” da sottoporre all’attività R4 per la cessazione della qualifica di rifiuto




EER	Descrizione	Codifica operazione di recupero (All. B Parte IV D.Lgs.152/2006 e smi)	Eventuali prodotti (EOW)e specifica tecnica di riferimento	LINEA di trattamento
100210	scaglie di laminazione	R4 - R12 ^{SC} - R12 ^{A-} - R13	Regolamento 333/2011/CE	E
100299	rifiuti non specificati altrimenti	R4 - R12 ^{SC} - R12 ^{A-} - R13	Regolamento 333/2011/CE	E
120113	rifiuti di saldatura	R4 - R12 ^{SC} - R12 ^{A-} - 13	Regolamento 333/2011/CE	E
160117	metalli ferrosi	R4- R12 ^{A-} - R12 ^{SC} - R13	Regolamento 333/2011/CE	A+B+C
160118	metalli non ferrosi	R4- R12 ^{SC} - R12 ^{A-} - R13	Regolamento 333/2011/CE	A+B+C
170407	metalli misti	R4- R12 ^{SC} - R12 ^{A-} - R13	Regolamento 333/2011/CE	A+B+C
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione- diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01- 17 09 02 e 17 09 03	R4- R12 ^{SC} - R12 ^{A-} - R13	Regolamento 333/2011/CE	E
191202	metalli ferrosi	R4- R12 ^{SC} - R12 ^{A-} - R13	Regolamento 333/2011/CE	A+B+C
		R4- R12 ^{SC} - R12 ^{A-} - R13	Regolamento 333/2011/CE	E
191203	metalli non ferrosi	R4- R12 ^{SC} - R12 ^{A-} - R13	Regolamento 333/2011/CE	A+B+C
		R4- R12 ^{SC} - R12 ^{A-} - R13	Regolamento 333/2011/CE	E
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti- diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	R4- R12 ^{SC} - R12 ^{A-} - R13	Regolamento 333/2011/CE	E

Allegato Rifiuti prodotti

EER	DESCRIZIONE	DESTINAZIONE
160601*	batterie al piombo	R13
160605	altre batterie ed accumulatori	R13
191201	Carta e cartone	R13/D15
191202	Metalli ferrosi	R13
191203	Metalli non ferrosi	R13
191204	Plastica e gomma	R13/D15
191205	Vetro	R13/D15
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206*	R13/D15
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 1912 11	R13/D15

NB: i codici EER 160601* "batterie al piombo" e 160605 "altre batterie ed accumulatori" prodotti dall'attività di recupero rifiuti saranno gestiti unitamente a quelli prodotti dall'attività di manutenzione dei propri veicoli.



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](https://www.instagram.com/gruppoveritas)  [@gruppoveritas](https://www.twitter.com/gruppoveritas)  [gruppoveritas](https://www.linkedin.com/company/gruppoveritas)

DIREZIONE FOGNATURA E DEPURAZIONE
AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO

Spett.le
Città Metropolitana di Venezia
Servizio Politiche Ambientali
Via Forte Marghera 191
30173 –Mestre -VE
protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

c.a. Dott. **G. LOMBARDO**

per il tramite del SUAP del comune di VENEZIA
suap.veneziametropolitana@camcom.it

Alla Ditta
METALRECYCLING VENICE Srl
Via dell'Elettronica
30175 VENEZIA (VE)
METALRECYCLINGVENICESRL@LEGALMAIL.IT

OGGETTO: Pratica n. 04189320270-12072022-0600
Ditta: METALRECYCLING VENICE S.r.l. (C.F. 04189320270)
Sede Legale e Sede Impianto: Via dell'Elettronica 30175 VENEZIA VE
Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90. Modifica sostanziale del progetto e contestuale richiesta di variante urbanistica con il rilascio del permesso a costruire dell'autorizzazione per attività di gestione rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.
Atto di assenso.

In relazione alla Vostra comunicazione di avvio del procedimento Prot. 44505 del 01/08/2022, acquisita agli atti dalla Scrivente con prot. 67618 del 03/08/2022, in merito all'istanza di approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di un impianto di recupero rifiuti trasmessa dalla ditta Metalrecycling Venice srl e in seguito all'analisi condotta sulla documentazione presentata, si evidenzia che nulla osta al rilascio dell'autorizzazione, alle condizioni di seguito indicate.

- Vista l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dalla Città Metropolitana di Venezia con Determinazione n.256 del 29/01/2020 che ricomprende l'atto di assenso rilasciato dalla scrivente con Prot. 108112 del 09/12/2019;
- Vista l'istanza di prot. 67625,67628,67636,67645,67657 e 67660 del 03/08/2022 presentata dalla ditta, per l'insediamento sito in via dell'Elettronica a Marghera (VE);
- Viste le integrazioni documentali acquisite agli atti con Prot. 21126 del 07/03/2023 e Prot. 25710 del 20/03/2023;
- Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata alla richiesta di modifica dell'AUA relativa allo scarico denominato PM 378/1 di acque reflue industriali e PM 378/2 di acque reflue assimilate alle domestiche;
- Visto il parere favorevole del Responsabile gestione impianti depurazione di VERITAS S.p.A. sull'accettabilità del refluo del 02/12/2019, senza prescrizioni;
- Visto il Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, le norme che contemplano parametri e valori limite di emissione degli scarichi di acque reflue industriali nella rete fognaria valedoli su tutto il territorio nazionale;
- Visto il Regolamento Fognatura approvato dal Consiglio di Bacino Laguna di Venezia con deliberazione n.9 del 27/06/2022;

- Visto l'art.11 comma 3 della Convenzione per la Regolazione dello Svolgimento del Servizio Idrico Integrato del Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" approvata con deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n°20 del 13/12/2018;
- Visti i Decreti Ministeriali 23 aprile 1998, 16 dicembre 1998 e 30 luglio 1999;
- Viste le delibere di Giunta Regionale n. 1634 del 22 giugno 2001, n. 4014 del 31 dicembre 2001, n. 4361 del 30 dicembre 2003, n. 4370 del 30 dicembre 2005 e n. 102 del 27 gennaio 2009;
- Visto la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 2009 "Piano Tutela Acque";
- Visto la DGRV n 80 del 27/01/2011 dal Titolo "Linee guida per l'applicazione di alcune norme tecniche di attuazione del Piano Tutela Acque"
- Visto la DGRV n 842 del 15/05/2012 dal Titolo "Norme tecniche di attuazione";
- Visto il DPR 59 del 13/03/2013 e le DGRV 1775 del 03/10/2013 e DGRV 622 del 29/04/2014;
- Visto il DDR n. 367 di Autorizzazione unica Ambientale per l'impianto di depurazione di VERITAS S.p.a. sito in località Fusina, Via dei Cantieri 9;
- Considerato che, in attesa dell'attuazione del Progetto Integrato Fusina, il rispetto dei parametri e dei valori limite di emissione di cui alla tabella A allegata al presente atto da parte degli scarichi di acque reflue industriali nella fognatura pubblica affidata alla gestione di VERITAS S.p.a., consente di garantire una migliore efficienza depurativa dell'impianto di depurazione terminale di Fusina in rapporto alle sue capacità di trattamento;
- Considerato che le caratteristiche chimico - fisiche del refluo, così come certificate dal richiedente nella documentazione allegata alla domanda, sono conformi a quanto contemplato alla tabella A allegata al presente atto, che ne costituisce parte integrante ed essenziale;
- Vista la Convenzione per la regolazione dello svolgimento del Servizio Idrico Integrato del Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" Prot. n.2007 del 20/12/2018;
- Visto il piano analitico utenti industriali di Veritas in vigore;

Lo scarico denominato:

- o **PM 378/1 di acque reflue miste industriali (scarico Unico)– categoria 4** del piano analitico Veritas, derivanti dall'attività di recupero rifiuti non pericolosi, nella fognatura comunale di via dell'Elettronica a Marghera (VE), per i seguenti volumi e concentrazioni dichiarate in fase di istruttoria:

Portata: 6573 mc /anno

COD: 500 mg/l

Fosforo Totale (come P): 10 mg/l

Azoto Totale (come N) 110 mg/l

Solidi sospesi: 200 mg/l

è soggetto alle prescrizioni di seguito indicate:

Relativamente ai lavori di progetto:

- Il progetto delle reti fognarie dovrà essere eseguito in conformità a quanto contenuto nel presente atto, quanto disposto dalle vigenti normative e regolamenti ed alle specifiche tecniche di Veritas S.p.A. già consegnate;
- Gli allacciamenti fognari dovranno essere eseguiti nella cameretta del collettore comunale come da progetto presentato; tutte le responsabilità civili e penali sono a carico dell'Impresa che dovrà essere regolarmente assicurata per eseguire i lavori in sede stradale previa autorizzazione del Comune o altro ente preposto;

- E' fatto assoluto divieto di immettere le acque meteoriche non contaminate, come definite dalla normativa vigente, nel collettore fognario;
- Dove l'insediamento allacciato alla fognatura di Veritas S.p.A. sia posto ad una quota inferiore al piano stradale, o sia soggetto ad una pressione nella rete fognaria, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie al fine di evitare rigurgiti ed inconvenienti;
- Qualsiasi variante in corso d'opera al progetto autorizzato, dovrà essere preventivamente autorizzata;
- I lavori previsti dal progetto dovranno essere ultimati entro i termini stabiliti dal permesso di Costruire o altro atto analogo, e comunque saranno soggetti al sopralluogo del Tecnico VERITAS SpA, che dovrà essere contattato prima dell'inizio dei lavori di scavo, ed a scavo aperto per verificare la regolare esecuzione dell'allacciamento al collettore fognario. Qualora i lavori non venissero ultimati entro i termini stabiliti, la ditta dovrà comunicare la richiesta di proroga per il periodo necessario alla realizzazione dei lavori.
- A lavori ultimati la ditta deve comunicare a Veritas spa l'ultimazione delle opere allegando planimetria As-Built;
- Sono fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi e le responsabilità del progettista per i calcoli dimensionali della fognatura interna e delle opere ad essa connesse.
- VERITAS SpA si riserva la facoltà di effettuare verifiche durante l'esecuzione dei lavori.
- Sottoscrizione a fine dei lavori di realizzazione delle reti fognarie del Verbale di sopralluogo e verifica dello stato esistente, per la determinazione dei punti di prelievo del refluo scaricato;

ed alle seguenti condizioni a conclusione dei lavori di progetto:

- a) l'efficacia del presente atto è subordinata entro 30 giorni dalla sottoscrizione del verbale di sopralluogo e verifica dello stato esistente, alla stipula del contratto di utenza e rispetto delle condizioni ivi previste, al pagamento delle spese istruttorie ed alla costituzione del deposito cauzionale ove previsto. E' in ogni caso fatto obbligo al Gestore di fornire tutte le informazioni ed allegati previsti sull'apposita modulistica Veritas spa finalizzati alla stipula del contratto medesimo. Restano salvi tutti gli obblighi nei confronti di VERITAS SpA in qualità di Ente Gestore della fognatura comunale, in merito alla stipula ed all'osservanza del contratto di utenza e del pagamento delle relative spese. Rimangono a carico dell'Utente i relativi costi per l'effettuazione di prelievi ed analisi di controllo da parte di Veritas spa.
- b) mantenimento, da parte del Titolare dello scarico, delle caratteristiche del refluo entro i valori limite di emissione fissati da Veritas secondo il Piano analitico approvato;
- c) esecuzione, a cura di Veritas, di prelievi ed analisi, effettuati in conformità alla normativa vigente, *"necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi"*, nonché alla determinazione dei parametri tariffari. La frequenza analitica e l'elenco dei parametri analitici sono stabiliti, come da contratto, dal Piano Analitico specifico per l'attività produttiva a cui lo scarico si riferisce secondo quanto previsto all'articolo 31 del Regolamento di fognatura. Il prelievo del refluo sarà effettuato nel punto di consegna così come individuato dall'Ente Gestore e dal Titolare dello scarico di comune accordo con la sottoscrizione del verbale di sopralluogo e verifica dello stato esistente. Si comunica che in conformità a quanto stabilito dal Regolamento di

fognatura approvato dal Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" con deliberazione n.9 del 27/06/2022, Titolo IV, Articolo 31, Punto e), comma 5, il costo di tutte le analisi di controllo degli scarichi è a carico del titolare dello scarico;

- d) osservanza, a cura del titolare dello/gli scarico/i, delle quantità massime di Portata Autorizzata, e della concentrazione di Solidi sospesi (S.S.), COD, Fosforo (P), Azoto (N) autorizzate, con riferimento all'applicazione della formula tariffaria (TICSI) deliberata dall'Autorità Nazionale di regolazione in materia di Servizi Idrici;
- e) Mantenimento, da parte del Titolare dello scarico, della piena accessibilità e visibilità dei punti di prelievo individuati nel "Verbale di sopralluogo e verifica dello stato esistente" all'atto delle verifiche indicate al precedente punto c). È inoltre fatto obbligo al Titolare dello scarico o suo delegato, assicurare la presenza di un operatore prontamente reperibile per assistere alle predette verifiche e fornire eventuali informazioni ove richieste;
- f) Mantenimento in perfetta efficienza della strumentazione installata allo scarico. Eventuali anomalie dovranno essere tempestivamente comunicate a mezzo pec a Veritas spa, con l'indicazione dei tempi di ripristino delle apparecchiature.
- g) In caso di necessità Veritas si riserva la facoltà di limitare la portata oraria di scarico, anche successivamente all'emissione del presente provvedimento.

Infine si rilascia

NULLA OSTA ALLO SCARICO

Per i seguenti **scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 34 del P.T.A.:**

- scarico denominato **PM 378/2 - di acque reflue assimilate alle domestiche - categoria DOM** nella fognatura comunale di via dell'Elettronica a Marghera (VE) senza prescrizioni;




E' fatto salvo quanto previsto al precedente punto a).

Oltre ad essere subordinata alla valutazione da parte di VERITAS SpA dei risultati analitici di cui alla precedente lettera c), in caso d'inosservanza alle sue prescrizioni, VERITAS SpA procederà dando comunicazione agli Enti di Controllo preposti.

Il presente atto decadrà qualora il Titolare dello scarico apporti varianti sostanziali dell'attività e/o degli impianti tali da determinare una modifica qualitativa e/o quantitativa del refluo scaricato. In tal caso lo scarico dovrà essere di nuovo preventivamente autorizzato.

VERITAS SpA si riserva la facoltà di applicare ulteriori prescrizioni allo scarico ove necessarie, anche successivamente all'emissione del provvedimento di autorizzazione.



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Il titolare dello scarico inoltre dovrà comunicare a VERITAS S.p.a. ogni variazione societaria (fusioni, incorporazioni, controlli, collegamenti ecc.) comprese le variazioni dell'oggetto sociale e/o comunque del tipo di attività svolta entro e non oltre il termine di 10 giorni dal verificarsi dell'evento modificativo.

Rimaniamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti e/o delucidazioni
Distinti saluti.

- Ing. Simone Grandin -
Il Direttore Fognatura e Depurazione

Tecnico Referente
Luca Filippini Tel. 0417293703



Allegato A . Tabella dei LIMITI di SCARICO nella PUBBLICA FOGNATURA (Bacini fognari di: Fusina, Lido ,Cavallino, Chioggia, Quinto di Treviso, Preganziol, Caorle, Ceggia, Cessalto, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto, Zenson di Piave)			
Parametro		Unità di misura	Limiti
1	PH		6 -9,50
2	Temperatura	°C	-
3	Colore		Non percettibile con diluizione 1:40
4	Odore		Non deve essere causa di molestie
5	Materiali Grossolani	mg/l	Assenti
6	Solidi Sospesi Totali	mg/l	200
7	BOD5	mg O ₂ /l	250
8	COD	mg O ₂ /l	500
9	Azoto Ammoniacale	mg NH ₄ /l	30
10	Azoto Nitroso	mg NNO ₂ /l	0,6
11	Azoto Nitrico	mg NNO ₃ /l	30
12	Fosforo Totale	mg P/l	10
13	Fluoruri	mg F/l	12
14	Cloruri	mg Cl/l	1200
15	Solfuri	mg H ₂ S/l	2
16	Solfiti	mg SO ₃ /l	2
17	Solfati	mg SO ₄ /l	1000
18	Cianuri Totali (come CN)	mg/l	1
19	Cloro attivo libero	mg/l	0,3
20	Tensioattivi totali	mg/l	4
21	Alluminio	mg/l	2
22	Arsenico	mg/l	0,5
23	Bario	mg/l	-
24	Boro	mg/l	4
25	Cadmio	mg/l	0,02
26	Cromo totale	mg/l	4
27	Cromo VI	mg/l	0,2
28	Ferro	mg/l	4
29	Manganese	mg/l	4
30	Nichel	mg/l	4
31	Mercurio	mg/l	0,005
32	Piombo	mg/l	0,3
33	Rame	mg/l	0,4
34	Selenio	mg/l	0,03
35	Stagno	mg/l	-
36	Zinco	mg/l	1
37	Solventi clorurati	mg/l	2
38	Grassi e Oli animali/vegetali	mg/l	40
39	Idrocarburi totali	mg/l	10
40	Fenoli	mg/l	1
41	Aldeidi	mg/l	2
42	Solventi organici aromatici	mg/l	0,4
43	Solventi organici azotati	mg/l	0,2
44	Pesticidi fosforati	mg/l	0,1
45	Pesticidi Totali esclusi i Fosforati	mg/l	0,05
46	Aldrin	mg/l	0,01
47	dieldrin	mg/l	0,01
48	endrin	mg/l	0,002
49	isodrin	mg/l	0,002
50	Composti organici alogenati	mg/l	2
51	Saggio di tossicità acuta		Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il num. degli organismi immobili è uguale o maggiore dell'80% del totale

Restituzione flussi rifiuti urbani.

Tabella A: RIFIUTI URBANI DA UTENTE DOMESTICHE (da consegnare entro il 31.01 di ogni anno)

Anno di riferimento:

Rifiuti in ingresso

Comune di Provenienza	Codice EER	Kg

Sovvalli 191212 in uscita

Impianto destinazione	Kg

Tabella B: RIFIUTI URBANI DA UTENTE **NON** DOMESTICHE (da consegnare entro il 30.04 di ogni anno)

Anno di riferimento

Rifiuti in ingresso

Comune di Provenienza	Codice EER	Kg

Sovvalli 191212 in uscita

Impianto destinazione	Kg

SCHEMA DI POLIZZA

Copia per il: Fideiussore Contraente Beneficiario⁽¹⁾

OGGETTO: **Appendice n. 9 Atto di** variazione alla Polizza n. 1/85445/96/781958107 emessa UNIPOLSAI ASSICURAZIONI

Fatta salva ogni altra premessa di cui alla Polizza in oggetto ed in particolare nella Sezione che regola i rapporti tra Beneficiario e Fideiussore, il fideiussore prende atto del **decreto n. 56797 del 11.09.2024**, di cui si richiamano integralmente i contenuti

Il Fideiussore inoltre, fermo il resto, dà atto che il punto 2 delle premesse e dell'art. 2 sono così sostituiti:

Premesse

2. La garanzia assicura l'adempimento degli obblighi di legge e/o regolamentari, nonché di tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione prot. n. **56797 del 11.09.2024**.

La garanzia finanziaria viene escussa, a semplice richiesta e secondo le modalità di seguito indicate, in presenza di comportamenti commissivi od omissivi in violazione degli obblighi derivanti o attribuiti al **CONTRAENTE** dal provvedimento n. **56797 del 11.09.2024** che si richiama integralmente.

Il **CONTRAENTE** è tenuto a presentare all'Ente competente Città Metropolitana di Venezia, in qualità di **BENEFICIARIO**, una garanzia finanziaria di **431.020,00 €** calcolata sulla base delle vigenti disposizioni per la presentazione delle garanzie finanziarie inerenti all'esercizio delle attività disciplinate dagli artt. 208 del D.Lgs. n. 152/06.

Art. 2

Art 2) Importo della garanzia

Il **FIDEIUSSORE** si impegna a garantire le obbligazioni assunte dal **CONTRAENTE** e/o derivanti dall'espletamento delle attività di cui al punto 1) e degli adempimenti connessi di cui al punto 2) delle premesse, fino alla concorrenza massima **di 431.020,00 € (€ quattrocentotrentunmilaventi,00)**.

L'ammontare delle somme garantite è sottoposto a rivalutazione automatica annuale all'ultimo anno disponibile pari all'indice ISTAT, mediante l'applicazione dei coefficienti di rivalutazione monetaria annuali al valore dell'importo calcolato al momento della sottoscrizione della garanzia, fermo restando che l'importo inizialmente garantito non subisca diminuzione. Il **BENEFICIARIO** si riserva, in ogni momento, di richiedere idonea integrazione e/o sostituzione della garanzia al **CONTRAENTE**, qualora le variazioni percentuali ISTAT risultassero inadeguate ai costi di mercato. La mancata integrazione e/o sostituzione della garanzia non potrà comunque rappresentare motivo di escussione nei confronti della garanzia originaria, che rimane valida ed efficace nei limiti del massimale sottoscritto.

Fermo il resto

Il presente contratto è composto di n° ___ pagine totali⁽³⁾

Letto, accettato, e sottoscritto in data _____, luogo _____⁽⁴⁾

CONTRAENTE: ⁽⁵⁾ Nome e Cognome

Qualifica _____

Documento _____

Firma _____

FIDEIUSSORE: ⁽⁵⁾ Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Documento _____

Firma _____

PER MERA ACCETTAZIONE DELLA GARANZIA PRESTATATA PER

La copertura degli oneri conseguenti a comportamenti commissivi od omissivi rispetto agli obblighi derivanti o attribuiti al soggetto, autorizzato col provvedimento in oggetto, da leggi, regolamenti e prescrizioni autorizzative, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da Enti od organismi pubblici anche di controllo.

Il Responsabile del Procedimento pro tempore, Ing. Nicola Torricella

Le comunicazioni con il **CONTRAENTE** e il **FIDEIUSSORE** avverranno esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: *ambiente.cittametropolitana.ve@pecveneto.it* ; PEC **ditta _____** ; PEC **Fideiussore _____**.

_____, _____ ⁽⁶⁾

IL BENEFICIARIO

Città metropolitana di Venezia

Via Forte Marghera N. 191 – 30173 Mestre Venezia

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Scarpa Cristiana

AVVERTENZE:

1. Il presente contratto è emesso in almeno 3 esemplari. Tutti gli esemplari emessi, firmati da Fideiussore e Contraente su tutte le pagine, devono essere presentati alla Città metropolitana di Venezia per l'accettazione. Gli esemplari di competenza saranno poi restituiti.
2. Il numero di appendice deve essere indicato dal Fideiussore.
3. Numero di pagine, deve essere obbligatoriamente compilato
4. Luogo e data di firma del Contraente e del Fideiussore devono essere obbligatoriamente compilati.
5. Devono essere allegati i documenti di identità dei firmatari. Le firme devono essere apposte per esteso, leggibili e confrontabili con i documenti di identità allegati; in caso contrario la polizza potrà essere considerata non conforme. I poteri di firma del fideiussore devono essere attestati con copia dell'atto di conferimento (procura, mandato, ecc) da allegare all'esemplare della polizza di competenza del beneficiario, a meno che non firmi la stessa persona che aveva firmato il contratto originale. L'assenza di tale documentazione rende la polizza inaccettabile da parte del beneficiario.
6. Luogo e data di firma del beneficiario devono essere lasciati in bianco e riempiti dalla Città metropolitana di Venezia al momento dell'accettazione.

Sportello Unico per le Attività Produttive (art. 38 L133/2010)
Comunicazione pratica SUAP (art. 6 allegato tecnico DPR 160/2010)

Comune di Venezia - Direzione Servizi al Cittadino e Imprese - Servizio SUAP
Identificativo nazionale SUAP: 313

Protocollo: REP_PROV_VE/VE-SUPRO/0546630 del 04/10/2024

MASSARO DAVID

MSSDVD73A11F241W

Oggetto: Comunicazione SUAP pratica n.04189320270-05012024-1835 - SUAP 313 - 04189320270
METALRECYCLING VENICE SRL

METALRECYCLING VENICE SRL

COMUNE DI VENEZIA
104.3.0.0.0 AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
105.99.0.0.0 SVILUPPO DEL TERRITORIO E CITTA' SOSTENIBILE
105.99.5.0.0 EDILIZIA

ARPAV VENEZIA

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI VENEZIA

AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA - SISP - SPISAL

CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE

VERITAS SPA

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER IL COMUNE DI VENEZIA E LAGUNA

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA

Con riferimento alla pratica SUAP 04189320270-05012024-1835

ditta METALRECYCLING VENICE SRL

si trasmette il provvedimento emesso dalla Città Metropolitana di Venezia - Area Tutela Ambientale.
Imposta di bollo Euro 16,00 assolta con marca da bollo n. 01211474402807 del 05/01/2024 che va annullata
e conservata insieme al provvedimento.

Per informazioni relative al provvedimento contattare l'ufficio emittente indicato sul medesimo.

Per leggere i files firmati digitalmente utilizzare un qualsiasi software di verifica elencato alla pagina
<http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche/software-verifica>
Cordialmente.

Giuseppe Zorzetto

Comune di Venezia - Area Servizi al Cittadino e Imprese e Qualità della vita
Responsabile del Servizio di Staff Coordinamento SUAP e Gestione procedure automatizzate
Viale Ancona n. 59 - piano terra - CAP 30172 - Venezia Mestre
telefono 0412749300 - e-mail suap@comune.venezia.it
internet www.comune.venezia.it/suap

Gentile utente,

la seguente comunicazione Le è stata inviata dallo sportello SUAP del comune di VENEZIA, in relazione alla
Sua pratica n.04189320270-05012024-1835

SUAP mittente: Sportello n.313 - Comune di Venezia - Direzione Servizi al Cittadino e Imprese - Servizio SUAP

Pratica: 04189320270-05012024-1835

Impresa: 04189320270 - METALRECYCLING VENICE SRL

Protocollo pratica: REP_PROV_VE/VE-SUPRO 0013121/10-01-2024

Protocollo della comunicazione: REP_PROV_VE/VE-SUPRO 0546630/04-10-2024.

Comune di Venezia - Direzione Servizi al Cittadino e Imprese - Servizio SUAP
Identificativo nazionale SUAP: 313

IMPRESA RICHIEDENTE

Denominazione:	METALRECYCLING VENICE SRL		
Codice fiscale:	04189320270	Provincia sede legale:	VENEZIA

INFORMAZIONI PRATICA

Oggetto:	La modifica della Determina n. 1142/2023 prot. n. 25249 del 11.04.2023 relativa all'impianto di		
Codice Pratica:	04189320270-05012024-1835		

RESPONSABILE SUAP

Cognome:	BATTAGLIA	Nome:	STEFANIA
-----------------	-----------	--------------	----------

ALLEGATI PRESENTI

DET_DETE_2483_2024.pdf.p7m - Provvedimento finale del procedimento
LETTERA_PG_2024_61723.pdf.p7m
Tabella flussi.pdf.p7m
2_LAY OUT rifiuti.pdf.p7m
2_Lay - out -emissioni.pdf.p7m
DET_DETE_2483_2024.pdf.p7m
attoassenso_metalrecycling.pdf.p7m
2_Allegato rifiuti prodotti.pdf.p7m
2_Allegato Rifiuti da sottoporre a R12SC per ottenere i rifiuti da sottoporre a R4.pdf.p7m
Allegato Rifiuti conferibili e attività autorizzate.pdf.p7m
Allegato Rifiuti conferibili e attività autorizzate.pdf
Allegato Rifiuti da sottoporre a R12SC per ottenere i rifiuti da sottoporre a R4.pdf
Allegato rifiuti prodotti.pdf
APPENDICE PER RECEPIMENTO PROVVEDIEMNTO.pdf
attoassenso_metalrecycling.pdf
2_DET_DETE_2483_2024.pdf
Lay - out -emissioni.pdf
LAY OUT rifiuti.pdf
Tabella flussi.pdf